



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 133 del 20/05/2019

APPLICAZIONE NUOVA LEGGE REGIONALE N. 2/2019

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto dell'Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

il 24 gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 2 del 2 gennaio 2019 che ha abrogato la vecchia normativa dettata dalla legge regionale n. 96/1996 ed ha previsto nuove disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica. le principali novità introdotte dalla nuova normativa possono considerarsi:
Canone di locazione

Il canone minimo è determinato:

- per le fasce A e B in 40 euro mensili;
- per le fasce C e D in 80 euro mensili;

Ospitalità

Qualora nel nucleo familiare siano presenti ospiti autorizzati, vi comunichiamo che per il primo anno di ospitalità è prevista un'indennità aggiuntiva pari al 25% del canone di locazione, elevata al 50% per il secondo anno di presenza dell'ospite.

Decorso il termine massimo di 24 mesi si applicano le disposizione dell'art. 38 della L.R.T. 2/2019 in materia di decadenza dall'assegnazione.

L'indennità di cui sopra non si applica nel caso di coabitazione di terze persone che prestino attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare (badanti).

Maggiorazione per classe energetica degli edifici

L'art. 22 comma 9 della L.R.T. 2/2019 stabilisce una maggiorazione del 10% o 5% sul canone di locazione per gli edifici che si trovino rispettivamente in classe energetica A o B.

Cause di decadenza

Le cause che possono portare all'avvio delle procedure di decadenza dall'assegnazione sono state ampliate, in particolare:

- morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie superiore a sei mesi;
- non produrre la documentazione economica e reddituale richiesta;
- disporre di un valore ISEE superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali (al momento questo valore è pari a 36.151,98 euro);
- disporre di un patrimonio mobiliare superiore a 75.000 euro;
- possedere un diritto reale (uso, usufrutto proprietà o abitazione) su un immobile in modalità stabilite dalla normativa stessa;

Pagamento del canone entro il termine di scadenza

Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto, comporta l'applicazione di una penale dello 1,5% delle somme dovute per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora (sul ritardato pagamento dal canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale) Ritenuto pertanto di dover applicare le nuove modalità di calcolo con il mese di aprile 2019, fermo il conguaglio dal mese di febbraio che sarà caricato sulle bollette successive;

considerata però la necessità di rinviare all'esito del prossimo accertamento periodico del reddito l'applicazione dell'eventuale maggiorazione per i casi di sottoutilizzo dell'alloggio, in modo da avere un quadro più aggiornato delle composizione dei nuclei familiari assegnatari e l'individuazione esatta dei numero dei vani secondo il nuovo

allegato C) della L.R.T 2/2019

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017

DECIDE

di applicare le nuove disposizioni contenute nella L.R.T. 2/2019 con la bollettazione di aprile 2019, fermo il conguaglio con decorrenza febbraio 2019, da addebitarsi nei bollettini successivi, per quanto concerne i punti elencati nella premessa del presente atto;

di rinviare all'esito dell'accertamento periodico del reddito 2019, redditi 2018, l'applicazione delle eventuali maggiorazioni in caso di sottoutilizzo dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, per avere un quadro più aggiornato delle composizione dei nuclei familiari assegnatari e l'individuazione esatta dei numero dei vani secondo il nuovo allegato C) della L.R.T 2/2019;

di dare mandato agli uffici di procedere con tutte le comunicazioni necessarie agli utenti attraverso il sito istituzionale dell'ente, corrispondenza scritta e coinvolgimento delle associazioni sindacali degli inquilini.

PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore

APPLICAZIONE NUOVA LEGGE REGIONALE N. 2/2019

Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

NOTE

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 20/05/2019

La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 20/05/2019